

Spett.

.....

La sottoscritta con sede in cod. fisc. in persona del proprio presidente [o amministratore delegato, o amministratore unico] e legale rappresentante sig.

premesso

- che, a seguito dell'avviso pubblicato da codeste procedure di amministrazione straordinaria sul giornale del, la sottoscritta è interessata a valutare l'opportunità di proporre un concordato con assunzione *ex art. 78 D.lgs. n. 270/1999*;
- che, ai fini di quanto sopra, si rende necessario un attento esame di tutta la documentazione rilevante attinente alla procedura;
- che allo scopo i commissari hanno allestito negli uffici amministrativi della procedura in Isernia, via Giovanni Berta – Palazzo Provincia, 1° piano, ala C, un'apposita *data room*;
- che è peraltro necessario disciplinare le attività sopra indicate affinché esse siano correttamente svolte e mantenute esclusivamente nell'ambito e con le finalità di cui si è detto;

tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula

Art. 1 Le premesse costituiscono parte integrante della presente scrittura e hanno valore di patto.

Art. 2 La sottoscritta è ammessa ad utilizzare la *data room* allestita dalle procedure di amministrazione straordinaria del Gruppo Ittierre, vale a dire Ittierre s.p.a., IT Holding Commercial Services s.r.l., Malo s.p.a., IT Holding s.p.a., Plus IT s.p.a., ITC s.p.a., ITR Usa Retail s.r.l., Nuova Andrea Fashion s.p.a., Extè s.r.l., Gianfranco Ferré s.p.a., IT Distribuzione s.r.l., IT Holding Finance S.A., PA Investments S.A., GF Manufacturing

s.r.l., Madeferré s.r.l., all'esclusivo scopo di raccogliere gli elementi necessari all'eventuale presentazione di una proposta di concordato *ex art. 78 D.lgs. n. 270/1999*.

Art. 3 L'accesso alla *data room* sarà consentito esclusivamente durante l'ordinario orario d'ufficio, e cioè dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, e dalle ore 14.30 alle ore 17.30, salva diversa disposizione, anche in corso d'opera, dell'amministrazione straordinaria.

Art. 4 La sottoscritta comunicherà all'amministrazione straordinaria, prima dell'inizio delle operazioni e in forma scritta, le generalità delle persone (organi o dipendenti) che per essa accederanno alla *data room*.

Art. 5 Resta inteso che la sottoscritta avrà facoltà di avvalersi altresì, ai fini di cui alla presente, di consulenti esterni, sempre che l'amministrazione straordinaria, che dovrà esserne informata per iscritto con anticipo di almeno tre giorni e con indicazione nominativa delle persone incaricate, non neghi la propria approvazione entro il giorno successivo.

Art. 6 La sottoscritta, per sé e per i propri organi e dipendenti, assume con la presente l'impegno di non comunicare a terzi, quali essi siano (ma salvo quanto disposto dal successivo art. 8) e per nessuna ragione, alcun dato, elemento, notizia o informazione, di alcun genere, acquisito attraverso la *data room* o comunque trasmesso dalla procedura di amministrazione straordinaria, né alcuna elaborazione, analisi, sviluppo, prospetto e simili desunti da quei medesimi dati, elementi, notizie o informazioni.

Art. 7 La sottoscritta, per sé e per i propri organi e dipendenti, assume con la presente l'impegno di utilizzare ogni dato, elemento, notizia o informazione di qualunque genere, acquisito attraverso la *data room* o comunque trasmesso dalla procedura di amministrazione straordinaria, al fine esclusivo di predisporre una eventuale proposta di concordato *ex art. 78 D.lgs. n. 270/1999*, con esclusione tassativa di qualunque diverso uso.

Art. 8 Qualora la sottoscritta utilizzasse, a mente del superiore art. 5, consulenti esterni, non troverà applicazione nei confronti di costoro l'obbligo di riservatezza disposto dal superiore art. 7.

Tuttavia, tali consulenti esterni dovranno assumere in proprio, mediante sottoscrizione per adesione di copia della presente, da trasmettersi prima di dare inizio allo svolgimento del loro incarico, gli obblighi di riservatezza in questione. In caso di

inadempimento da parte loro, la sottoscritta resterà obbligata, in solido con i medesimi, al risarcimento dei danni conseguenti.

Art. 9 Gli impegni di riservatezza assunti con la presente non troveranno applicazione qualora, e nei limiti in cui, essi contrastassero con obblighi di comunicazione imposti dalla legge.

Art. 10 Per quanto qui non espressamente previsto si applicano le disposizioni della legge italiana, alla quale è comunque soggetto il rapporto di cui alla presente.

Art. 11 Ogni controversia che potesse trarre origine da quanto disciplinato con la presente sarà devoluta alla cognizione esclusiva del Tribunale di Isernia.

[Data e firma]